

Decisione apparecchio scientifico**Autorizzazione di franchigia dei dazi all'importazione**

(Base giuridica: Regolamento (CEE) n. 918/83 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 2290/83 ⁽²⁾)

Pratica: SUD/B/3-021/84

(84/C 346/03)

La Commissione, con decisione del 20 dicembre 1984, ha stabilito che l'importazione dell'apparecchio denominato «S.S.M. — Automatic Spreading Resistance Probe, model ASR-100 B» può avvenire in franchigia dei dazi all'importazione.

Tale apparecchio che costituisce oggetto della domanda della Francia del 27 giugno 1984 e ordinato il 15 gennaio 1984, è destinato ad essere utilizzato per misurare i profili di droghe su strutture di silicio in strati sottili con la tecnica della Spreading Resistance.

Motivazione:

- apparecchio scientifico
- assenza, nella Comunità, di produzione di apparecchi di valore scientifico equivalente alla data dell'ordinazione

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 20.

Comunicazioni della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983

(84/C 346/04)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario ⁽¹⁾, la Commissione ha deciso con effetto a partire dal 20 dicembre 1984, la seguente modifica al regime d'importazione applicato in Irlanda nei confronti della Romania.

1. L'immissione in libera pratica in Irlanda di vasellame e oggetti di uso domestico, di porcellana o di altre materie ceramiche (TDC ex 69.11 e ex 69.12) originari della Romania, è sottoposta a restrizioni quantitative.
2. L'importazione in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 1 è sottoposta ad un contingente quantitativo di 90 tonnellate nel 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.